



## Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'organizzazione del mondo del lavoro «Agricoltura, professioni agricole speciali, professioni legate alla trasformazione di prodotti agricoli e professioni equestri» (Oml AgriAliForm)

del 18 giugno 2018

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 2002<sup>1</sup> sulla formazione professionale (LFPr),

*decreta:*

### **Art. 1**

È conferita obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'Organizzazione del mondo del lavoro «Agricoltura, professioni agricole speciali, professioni legate alla trasformazione di prodotti agricoli e professioni equestri» (Oml AgriAliForm), secondo il corrispondente regolamento del 29 giugno 2017<sup>2</sup> allegato.

### **Art. 2**

<sup>1</sup> Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2018.

<sup>2</sup> L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.

<sup>3</sup> Essa può essere revocata dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione.

18 giugno 2018

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>1</sup> RS **412.10**

<sup>2</sup> Il testo di questo regolamento è pubblicato anche nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 140 del 23 lug. 2018. Per il regolamento vigente cfr. decreto del Consiglio federale del 17 dic. 2015, FF **2016** 311.

*Allegato*  
(art. 1)

## **Regolamento del Fondo per la formazione professionale dell'organizzazione del mondo del lavoro «Agricoltura, professioni agricole speciali, professioni legate alla trasformazione di prodotti agricoli e professioni equestri» (Oml AgriAliForm)**

---

### **Sezione 1: Denominazione e scopo**

#### **Art. 1** Denominazione

Con il presente regolamento si istituisce un fondo per la formazione professionale (fondo) dell'Organizzazione del mondo del lavoro «Agricoltura, professioni agricole speciali, professioni legate alla trasformazione di prodotti agricoli e professioni equestri» (Oml AgriAliForm) ai sensi dell'articolo 60 della legge federale del 13 dicembre 2002<sup>3</sup> sulla formazione professionale (LFPr).

#### **Art. 2** Scopo

Il fondo mira a promuovere la formazione professionale di base, la formazione professionale superiore e la formazione professionale continua delle professioni rappresentate dall'Oml AgriAliForm.

### **Sezione 2: Campo d'applicazione**

#### **Art. 3** Campo d'applicazione territoriale

Il fondo è valido in tutta la Svizzera.

#### **Art. 4** Campo d'applicazione aziendale

Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla forma giuridica, che sono rappresentate nell'Oml AgriAliForm. Segnatamente si tratta di:

<sup>3</sup> RS 412.10

- a. aziende agricole;
- b. aziende agricole specializzate quali le aziende orticole, frutticole, viticole e avicoltrici;
- c. aziende enologiche e di imbottigliamento;
- d. aziende che detengono o usano equini, utilizzano equini a scopo formativo, praticano ippoterapia, e offrono servizi agli equini, sugli equini e con gli equini.

**Art. 5** Campo d'applicazione personale

<sup>1</sup> Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, in cui vi sono persone che esercitano attività tipiche del ramo conformemente ai seguenti titoli della formazione professionale di base e della formazione professionale superiore, in particolare:

- a. titolo riconosciuto di una formazione professionale di base di livello AFC (compresi indirizzi e orientamenti) di:
  - 1. agricoltrice/agricoltore,
  - 2. orticoltrice/orticoltore,
  - 3. frutticoltrice/frutticoltore,
  - 4. avicoltrice/avicoltore,
  - 5. viticoltrice/viticoltore,
  - 6. cantiniera/cantiniere,
  - 7. professionista del cavallo,
  - 8. cavallerizza/cavallerizzo,
  - 9. palafreniera/palafreniere,
  - 10. fantino da corsa;
- b. titolo riconosciuto di una formazione professionale di base di livello CFP (compresi gli orientamenti) di:
  - 1. addetta/addetto alle attività agricole,
  - 2. custode di cavalli;
- c. titolo riconosciuto di una formazione professionale superiore di:
  - 1. agricoltrice/agricoltore con attestato professionale federale,
  - 2. maestra agricoltrice/maestro agricoltore,
  - 3. maestra orticoltrice/maestro orticoltore,
  - 4. frutticoltrice/frutticoltore con attestato professionale federale,
  - 5. maestra frutticoltrice/maestro frutticoltore,
  - 6. maestra avicoltrice/maestro avicoltore,
  - 7. viticoltrice/viticoltore con attestato professionale federale,
  - 8. maestra viticoltrice/maestro viticoltore,

9. cantiniera/cantiniere con attestato professionale federale,
10. maestra cantiniera/maestro cantiniere,
11. contadina/responsabile d'economia domestica rurale con attestato professionale federale,
12. contadina diplomata,
13. cavallerizza/cavallerizzo classe 1,
14. cavallerizza/cavallerizzo con attestato professionale,
15. maestra di equitazione diplomata/maestro di equitazione diplomato,
16. specialista del cavallo con attestato professionale federale.

<sup>2</sup> È valido anche per le aziende o parti di aziende nelle quali persone non in possesso dei titoli di cui alle lettere a–c e persone con formazione empirica esercitano attività tipiche del ramo conformemente a questi titoli.

**Art. 6** Validità per la singola azienda o parte di azienda

Il fondo è valido per le aziende o parti di aziende che rientrano nel campo di applicazione sia territoriale, sia aziendale e sia personale del fondo.

### **Sezione 3: Prestazioni**

#### **Art. 7**

<sup>1</sup> Nel campo della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua, il fondo contribuisce segnatamente al finanziamento delle seguenti misure:

- a. sviluppo, mantenimento e aggiornamento di un sistema completo di formazione professionale di base, di formazione professionale superiore e di formazione professionale continua. Detto sistema comprende in particolare: analisi, sviluppo, progetti pilota, provvedimenti di introduzione e attuazione, informazione, trasmissione di sapere e controlling. In particolare:
  1. ordinanze sulla formazione professionale di base e regolamenti d'esame per offerte formative della formazione professionale superiore;
  2. documenti e materiale didattico per il sostegno della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua;
  3. procedure di valutazione e qualificazione nelle offerte formative sostenute dall'Oml AgriAliForm e dall'Oml Mestieri legati al cavallo, coordinamento e vigilanza delle procedure, compresa la garanzia della qualità;
  4. spese per procedure di qualificazione riconosciute;
  5. promozione e garanzia delle offerte di posti di tirocinio;

6. formazione e formazione continua dei formatori, delle formatrici e dei formatori di corsi interaziendali;
7. copertura delle spese organizzative, amministrative e di controllo dell'Oml AgriAliForm e delle organizzazioni affiliate:
  - Associazione dei gruppi e delle organizzazioni romande dell'agricoltura (AGORA),
  - BioSuisse (Associazione mantello delle aziende bio svizzere),
  - Centro di competenza di avicoltura (Aviform),
  - Federazione svizzera dei viticoltori (FSV),
  - Unione svizzera delle donne contadine e rurale (USDCR),
  - Unione svizzera dei contadini (USC),
  - Associazione svizzera Frutta (ASF),
  - Unione svizzera produttori di verdura (USPV) e relative organizzazioni affiliate,
  - Associazione svizzera commercianti di vini (ASCV),
  - Oml Mestieri legati al cavallo;
- b. pianificazione, organizzazione e realizzazione dei corsi interaziendali;
- c. reclutamento e promozione delle giovani leve in tutti i settori della formazione professionale;
- d. promozione della formazione professionale superiore.

<sup>2</sup> La Commissione del fondo può decidere contributi finanziari per altri provvedimenti conformi allo scopo del fondo.

## Sezione 4: Finanziamento

### Art. 8 Obbligo di contribuzione

Le aziende e parti di aziende sottoposte al fondo versano contributi volti al raggiungimento dello scopo del fondo.

### Art. 9 Base di calcolo per le aziende agricole e le aziende agricole specializzate (art. 4 lett. a e b)

<sup>1</sup> La base di calcolo dei contributi per le aziende agricole e le aziende agricole specializzate (art. 4 lett. a e b) è rappresentata dalla superficie della rispettiva azienda o parte di azienda.

<sup>2</sup> La chiave di finanziamento è quella applicata per la riscossione dei contributi per l'Unione svizzera dei contadini (USC).

<sup>3</sup> La base dei dati poggia sul rilevamento della struttura aziendale svolto dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) e dall'Ufficio federale di statistica (UST).

<sup>4</sup> Le aziende agricole sono inoltre tenute a versare un contributo per le aziende equestri secondo l'articolo 11, se dispongono di strutture fisse per la formazione e

l'allenamento (campi d'equitazione) e di infrastrutture edili (spogliatoi, «Club-House», selleria) e se le utilizzano a scopi professionali direttamente o con personale proprio per l'esercizio delle attività tipiche del ramo, eccetto che per la detenzione di cavalli.

<sup>5</sup> La messa a disposizione delle infrastrutture ad aziende esterne non comporta l'obbligo di versare il contributo di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera c.

**Art. 10** Base di calcolo per le aziende enologiche e di imbottigliamento  
(art. 4 lett. c)

<sup>1</sup> Presso le aziende enologiche e di imbottigliamento (art. 4 lett. c) la riscossione dei contributi avviene per singola azienda, in base alla quantità di vino prodotto o imbottigliato.

<sup>2</sup> La base di calcolo poggia sulle cifre dell'organo di controllo designato secondo l'articolo 36 dell'ordinanza del 14 novembre 2007<sup>4</sup> sul vino.

**Art. 11** Base di calcolo per le aziende equestri (art. 4 lett. d)

<sup>1</sup> Per le aziende o parti di aziende equestri (art. 4 lett. d) viene riscosso un contributo per azienda e un contributo per ogni equino detenuto in azienda.

<sup>2</sup> Il contributo viene calcolato sulla base di un'autodichiarazione dell'azienda. Se l'autodichiarazione viene negata, la Commissione del fondo procede a una stima secondo il proprio apprezzamento (art. 16 cpv. 4 lett. e).

**Art. 12** Contributi

<sup>1</sup> I contributi annui ammontano al massimo:

- a. per le aziende agricole e le aziende agricole specializzate o parti di azienda corrispondenti: 4 franchi per ettaro;
- b. per le aziende o parti di azienda enologiche e di imbottigliamento: 0,5 franchi per ettolitro di vino prodotto o imbottigliato;
- c. per le aziende o parti di azienda equestri: 250 franchi per azienda o parte di azienda e 10 franchi per cavallo.

<sup>2</sup> L'ammontare dei contributi di cui al capoverso 1 è determinato annualmente dalla Oml AgriAliForm.

<sup>3</sup> Le aziende individuali hanno l'obbligo di contribuzione.

<sup>4</sup> I contributi devono essere versati ogni anno.

<sup>5</sup> Il termine di pagamento per le fatture secondo il capoverso 1 lettere b e c è di 30 giorni dalla data di emissione. Gli interessi di mora del 5 per cento sono calcolati

<sup>4</sup> RS 916.140

a partire dal 30° giorno dopo il termine di pagamento. Unitamente al secondo richiamo viene aggiunta una spesa amministrativa di 50 franchi.

**Art. 13** Esenzione dall'obbligo di contribuzione

<sup>1</sup> L'esenzione dall'obbligo di contribuzione è disciplinata dall'articolo 60 capoverso 6 LFPr in combinato disposto con l'articolo 68a capoverso 2 dell'ordinanza del 19 novembre 2003<sup>5</sup> sulla formazione professionale (OFPr).

<sup>2</sup> Un'azienda o parte d'azienda che vuole essere esentata totalmente o parzialmente dall'obbligo di contribuzione deve inoltrare alla Commissione del fondo una richiesta motivata.

**Art. 14** Limitazione delle entrate

Le entrate provenienti dai contributi non possono superare i costi totali delle prestazioni di cui all'articolo 7, calcolati su una media di sei anni, tenuto conto della costituzione di adeguate riserve.

## **Sezione 5: Organizzazione, revisione e vigilanza**

**Art. 15** Comitato dell'Oml AgriAliForm

<sup>1</sup> Il Comitato dell'Oml AgriAliForm è l'organo di vigilanza del fondo ed è responsabile della sua gestione strategica.

<sup>2</sup> Esso assolve in particolare i seguenti compiti:

- a. nomina del presidente e dei membri della Commissione del fondo;
- b. determinazione di un organo amministrativo;
- c. emanazione di un regolamento esecutivo;
- d. approvazione del preventivo e del consuntivo del Fondo per la formazione professionale;
- e. attribuzione dei fondi secondo l'elenco delle prestazioni e determinazione della parte destinata alla costituzione di riserve;
- f. decisione su ricorsi contro le decisioni della Commissione del fondo.

**Art. 16** Commissione del fondo

<sup>1</sup> La Commissione del fondo è l'organo direttivo del fondo ed è responsabile della sua gestione operativa.

<sup>2</sup> Essa è composta da otto membri e da un presidente.

<sup>5</sup> RS 412.101

<sup>3</sup> La Commissione si costituisce da sé.

<sup>4</sup> In particolare, essa è competente per:

- a. la sorveglianza dell'organo amministrativo;
- b. la sorveglianza dei compiti definiti nell'articolo 18 dall'organo amministrativo dell'Oml mestieri legati al cavallo;
- c. la stesura del preventivo all'attenzione del comitato della Oml AgriAliForm;
- d. l'inclusione di un'azienda nel fondo;
- e. la valutazione di contributo di un'azienda in caso di insolvenza;
- f. la ripartizione di contributi in caso di concorrenza con un altro fondo per la formazione professionale d'intesa con la direzione di detto fondo.

**Art. 17** Organo amministrativo dell'Oml AgriAliForm

<sup>1</sup> L'organo amministrativo dell'Oml AgriAliForm assolve i compiti che non sono espressamente attribuiti al Comitato o alla Commissione del fondo.

<sup>2</sup> Esso esegue il presente regolamento nell'ambito delle sue competenze.

<sup>3</sup> È responsabile della riscossione dei contributi e del pagamento di contributi ai fornitori di prestazioni, fatto salvo l'articolo 18 capoverso 2.

**Art. 18** Organo amministrativo dell'Oml Mestieri legati al cavallo

<sup>1</sup> L'organo amministrativo dell'Oml Mestieri legati al cavallo registra gli indirizzi delle aziende equestri (art. 4 lett. d).

<sup>2</sup> Esso è responsabile della riscossione dei contributi delle aziende equestri e del pagamento dei contributi per prestazioni secondo l'articolo 7.

**Art. 19** Consuntivo, contabilità e revisione

<sup>1</sup> L'organo amministrativo gestisce il fondo in un conto separato con contabilità autonoma.

<sup>2</sup> Il periodo contabile è l'anno civile.

<sup>3</sup> Il consuntivo del fondo viene controllato annualmente da un ufficio di revisione indipendente.

**Art. 20** Vigilanza sul fondo con conferimento del carattere obbligatorio generale

<sup>1</sup> Qualora al fondo sia stato conferito il carattere obbligatorio generale, esso è sottoposto alla vigilanza della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) ai sensi dell'articolo 60 capoverso 7 LFPr.

<sup>2</sup> Il consuntivo del fondo e il rapporto di revisione vengono inoltrati per conoscenza alla SEFRI.

## **Sezione 6: Approvazione, conferimento del carattere obbligatorio generale e scioglimento**

### **Art. 21** Approvazione

Il presente regolamento del fondo è stato approvato dal Comitato dell'Oml AgriAliForm conformemente all'articolo 2 dello statuto del 30 novembre 2012.

### **Art. 22** Conferimento del carattere obbligatorio generale

Il conferimento del carattere obbligatorio generale è disciplinato dal decreto del Consiglio federale.

### **Art. 23** Scioglimento

<sup>1</sup> Qualora lo scopo del fondo non possa più essere raggiunto o vengano meno le basi legali, il Comitato dell'Oml AgriAliForm, con il consenso della SEFRI, scioglie il fondo.

<sup>2</sup> Un eventuale capitale residuo del fondo viene destinato a uno scopo affine.

### **Art. 24** Disposizioni finali

Il presente regolamento sostituisce il Regolamento del 4 dicembre 2013 sul fondo per la formazione professionale dell'organizzazione del mondo del lavoro (Oml AgriAliForm).

Brugg/Losanna, 29 giugno 2017

Oml AgriAliForm:

L. Bardet, Presidente  
M. Schmutz, Segretario

